

SENTENZE TRASFERIMENTO PERSONALE **COMPARTO SICUREZZA -COMPENDIO**

Forze armate - In genere - Trattamento economico - Assegnazione del militare presso la prima sede - Spettanza dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, l. n. 100 del 1987 - Esclusione - Ragioni.

Militare assegnato alla prima sede.



T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 13/01/2017, n. 577

Al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100, ora l. 29 marzo 2001 n. 86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio. Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13, l. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che sia trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede.

Conformi e difformi:

Cfr. TAR Marche, 10 febbraio 2012 n. 110; Cons. St., sez. IV, 5 novembre 2004 n. 7204; id., 13 luglio 1998 n. 10831; Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 2008 n. 5287.

Il trasferimento per motivi ambientali rientra tra gli atti di trasferimento d'autorità.

FORZE ARMATE



T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 22/10/2014, n. 503

FORZE ARMATE - In genere

Il trasferimento per motivi ambientali rientra tra gli atti di trasferimento d'autorità e, dunque, tra gli atti di esercizio del potere discrezionale, essendo diretto a tutelare il corretto funzionamento dell'articolazione nella quale è inserito il militare trasferito e financo il prestigio dell'intero Corpo di appartenenza. Nondimeno, questo non significa che tali atti siano sottratti al sindacato giurisdizionale, ostandovi il riconoscimento costituzionale del diritto di difesa (art. 24 cost.), specificamente contro gli atti della p.a. (art. 113 cost.), nonché l'affermazione che lo spirito democratico della Repubblica informa anche le Forze armate (art. 52 cost.). Significa piuttosto che il controllo che il g.a. è chiamato ad esercitare su di essi deve necessariamente limitarsi alla verifica della sussistenza di vizi macroscopici di illogicità e irragionevolezza, ovvero di travisamento dei fatti, o ancora di disparità di trattamento, oppure di intento vessatorio e discriminatorio perseguito dall'autorità militare.

Conformi e difformi:

Cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 dicembre 2013 n. 1163, in Foro amm. TAR, 2013, 12, 3892.

Differenza tra trasferimento d'ufficio e quello a domanda del personale delle Forze armate.

FORZE ARMATE



T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 09/02/2016, n. 24

Il discrimine tra trasferimento d'ufficio e quello a domanda del personale delle Forze armate deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente; nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo, è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Il trasferimento può essere qualificato d'autorità, ove sia destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, non essendo sufficiente, ai fini di una sua diversa qualificazione giuridica, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell'interessato, atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, con la conseguenza che quando il trasferimento è disposto per soddisfare un interesse specifico dell'Amministrazione, al militare spetta l'indennità.

Impiegati dello Stato - Trasferimenti (anche per il trasferimento alla Regione) - Provvedimenti di trasferimento di autorità - Interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando - Prevalenza - Laddove non vi siano a monte del trasferimento ragioni discriminatorie o vessatorie o manifestamente incongrue od illogiche.

IMPIEGATI DELLO STATO - Trasferimenti (anche per il trasferimento alla Regione)



T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 07/07/2015, n. 322

Laddove non vi siano, a monte del trasferimento d'autorità, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze armate e di Polizia. Conformi e difformi:

Cfr. Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3695, Guida al diritto 2011, Dossier 3, 75.

Agenti e funzionari di P.S. (Polizia di Stato) - Corpo Guardie di P.S. (ora Polizia di Stato) - Trattamento economico - Indennità - Per trasferimento d'autorità - Spettanza - Art. 1, comma 1- bis, l. n. 86/2001 - Efficacia retroattiva - Esclusione.



Consiglio di Stato, sez. VI, 12/11/2014, n. 5553

L'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012 n. 228, ha modificato l'art. 1 l. 29 marzo 2001 n. 86 ("Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1- bis, che testualmente recita: ' L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni'. Nella nuova disposizione - introdotta a decorrere dall'1 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima l. n. 228/2012 - non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva. Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente.

Conferma Trga, Bolzano, n. 183/2013.

Conformi e difformi:

Cfr., Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159, in Foro amm. CDS, 2013, 7-8, 1989.

I provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini.

FORZE ARMATE



T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. III, 09/03/2016, n. 730

Per giurisprudenza costante, i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, né di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è ritenuto prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e che, comunque, non è configurabile per la categoria militare una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio. Si precisa ulteriormente che le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare non devono necessariamente essere riconducibili a problematiche di organico o ad impegni di natura tecnico - operativa, ma possono essere individuate anche in tutti quei motivi di opportunità che si rivelino oggettivamente in grado di compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle Forze armate.

Forze armate - In genere - Trasferimenti d'autorità - Ivi compresi quelli per ragioni di incompatibilità ambientale - Riconducibilità al genus degli ordini - Rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede anziché in un'altra assume rilevanza di mero fatto - Rispetto delle garanzie partecipative - Necessità - Esclusione.



T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 17/12/2013, n. 1163

I provvedimenti di trasferimento d'autorità - ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990, come espressamente prevede il d.lg. 15 marzo 2010 n. 66, che sottrae dall'applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo il Capo I, il Capo III e il Capo IV, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente rispetto ad altri eventuali interessi del subordinato. Comunque, le cautele e le specificità dell'ordinamento militare, caratterizzato da una speciale rapporto di gerarchia, non possono che essere interpretate in coerenza con i principi rinvenienti dall'art. 52 comma 3, cost., nonché dagli art. 24 e 113 cost., che - nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità - consentono di valutare la sussistenza di vizi, quali disparità di trattamento, ragioni discriminatorie o vessatorie, o macroscopicamente incongrue o illogiche, sintomi di sviamento o disfunzione causale, che potrebbero riscontrarsi anche in seno a decisioni amministrative assunte con ampia discrezionalità, per l'utilizzazione del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze armate e di polizia.

Note giurisprudenziali: Foro amm. TAR, 2013, 12, 00, 3893

(1) Cfr. Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929, in questa Rivista C.d.S. 2010, 5, 1014; id., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3695, in questa Rivista C.d.S. 2010, 6, 1221.

Forze armate - In genere - Trasferimento - Sindacato giurisdizionale in tema di provvedimenti di trasferimento d'autorità - Deve tenere conto delle peculiarità delle strutture militari e dell'insussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare.

FORZE ARMATE

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 11/09/2013, n. 293

Il sindacato del giudice amministrativo in tema di provvedimenti di trasferimento d'autorità deve svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità delle strutture militari o affini, tra le quali è da annoverare la tendenziale non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o ritorsive o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di più efficiente utilizzazione del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia.

Note giurisprudenziali:

Foro Amministrativo - T.A.R. (II), 2013, 09, 00, 2698A

(1) Cfr. Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2013 n. 664, in questa Rivista C.d.S. 2013, 2, 409.

Forze armate - In genere - Trasferimento per motivi di servizio - Al fine di rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale - Non denota sintomi di sviamento o di disfunzione causale - Esigenze di servizio - Riconducibilità - Anche a motivi di opportunità.

IMPIEGATI DELLO STATO - Trasferimenti (anche per il trasferimento alla Regione)

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 14/12/2012, n. 10435

Deve escludersi che l'utilizzo, in ambito militare, del trasferimento per motivi di servizio al fine di rimuovere una situazione di ritenuta incompatibilità ambientale possa denotare sintomi di sviamento o di disfunzione causale. Le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare infatti non devono necessariamente essere riconducibili a problematiche di natura tecnico operativa, ma possono essere individuate anche in tutti quei motivi di opportunità che si rivelino oggettivamente in grado di compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle Forze Armate. In sintesi, nei trasferimenti dei militari disposti d'autorità e/o per esigenze di servizio rientrano, oltre a quelli rispondenti a finalità strettamente organizzative, anche i trasferimenti che trovano fondamento in motivi di opportunità in senso ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, ha diritto, all'atto del trasferimento d'autorità del militare ad altra sede di servizio, ad essere posto in posizione di comando o di distacco presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

IMPIEGATI DELLO STATO - Trasferimenti (anche per il trasferimento alla Regione)



T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 02/10/2014, n. 10151

L'art. 17 comma 1, l. n. 266 del 1999, come modificato dall'art. 7, d.lg. 15 marzo 2010 n. 66, ha portata precettiva e non derogabile, per cui il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, ha diritto, all'atto del trasferimento d'autorità del militare ad altra sede di servizio, ad essere posto in posizione di comando o di distacco presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. La predetta previsione di legge, avendo come finalità il ricongiungimento familiare, è diretta a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha ritenuto che il legislatore abbia operato un corretto bilanciamento tra l'art. 29 e l'art. 97 Cost., per cui se è vero che l'istituto del ricongiungimento familiare sottrae un dipendente ad una Amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un'altra Amministrazione.